



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio AIA / RIR

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio AIA / RIR
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00085 del 05/03/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00099

OGGETTO: ID AIA 356 – Gestore: Progetto Gestione Bacino Bari Cinque srl – “Impianto di Gestione di RU indifferenziati (TMB) con produzione di CSS” ubicato in Conversano (BA), contrada “Martucci” – Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 203/2026 e s.m.i.. ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.



Il giorno 05/03/2024, in Bari,

La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR

Visti:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante *“Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”*, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 avente per oggetto "Adozione Atto Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “Maia 2.0”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9 *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”* con la quale è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l'ing. Luigia Brizzi;
- la determinazione dirigenziale n. 75 del 10/03/2022 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”*;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente oggetto *“Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”* con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Giuseppe Angelini e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 04/12/2023 con decorrenza in pari data;
- la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e*



modalità di pubblicazione degli atti”;

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.

Visti inoltre:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., che alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- la Legge n. 241/90 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.”;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”* e s.m.i;
- la DGRP n. 672/2016 *“Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione delle Conferenze dei Servizi nell'ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale, ai sensi del Titolo IIIbis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Parziale rettifica della DGR n. 648 del 05 Aprile 2011”*;
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;
- il D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III - bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*;
- la DGR n. 36 del 12/01/2018 recante *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al I Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3”*;
- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto



2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- la L.R. 7 novembre 2022 n. 26 recante *“Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*.

Vista la relazione istruttoria del Servizio così formulata:

RELAZIONE DI SERVIZIO

Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e successivi aggiornamenti avvenuti con Determine Dirigenziali n. 126/2017, n. 162/2019 e n. 236/2021.

L'impianto è costituito da linea di trattamento meccanico biologico (TMB) e linea di produzione di combustibile solido secondario (CSS).

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell'art 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per cui il Gestore ha comunicato con istanza prot. n. 131/2024 del 1/03/2024, acquisita ai prott. 112597/2024, 112603/2024, 112618/2024 del 4/03/2024, le modifiche progettate per l'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale.

Nella comunicazione di modifica AIA sono stati allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1 - DD della Regione Puglia n. 506, del 9 novembre 2006, ex LR n.11/2001;
- Allegato 2 - BA5G_Planimetria Stoccaggio.rifiuti_All.10_mar.2024;
- Allegato 3 - BA5G_Foto delle aree STR2a e STR2e_mar.2024;
- Allegato 4 - Corografie stralcio del PPTR (estratto dal sito ufficiale della Regione Puglia);
- Allegato 5 - Schede "I" ex DGR Puglia n.1388/2006;
- Allegato 6 - Richiesta Valutazione Preliminare ex Art. 6, c.9 D. Lgs.152/2006;
- Allegato 7 - Lista di Controllo Valutazione Preliminare ex Art. 6, c.9 D. Lgs.152/2006;

A seguito del ricevimento dell'istanza è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i. con nota prot. n. 114089/2024 del 4/03/2024 con contestuale pubblicazione dell'intero fascicolo telematico sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Nella stessa nota inoltre il servizio AIA ha fatto richiesta di integrazioni documentali.

Con nota prot. n. 135/2024 del 5/03/2024 acquisita al prot. n. 0116883/2024 del 5/03/2024 il gestore ha inoltrato le integrazioni richieste.

Sinteticamente, dalla documentazione agli atti ed a seguito dei successivi chiarimenti/integrazioni da parte del gestore (nota prot. n. 135/2024 del 5/03/2024), si evince che la modifica richiesta è finalizzata a consentire l'utilizzo delle aree STR2a e STR2e indicate nella planimetria in allegato 1 (Tavola grafica N.1) già autorizzate per



lo stoccaggio del CSS (EER 191210 in R13) anche per lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in situazioni straordinarie, come di seguito descritto:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m² ed area utile pari a 635,32 m² in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t;
- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m² ed area utile pari a 311,32 m² in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t.

Nell'istanza si precisa che lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in tali aree avverrà quando non è stoccato il CSS (EER 191210 in R13), infatti la presenza di CSS in tali aree anche in quantità minime non consentirà lo stoccaggio del RBD.

La necessità di prevedere tali aree di stoccaggio aggiuntivo per il rifiuto RBD è dovuta alla circostanza che lo smaltimento degli scarti del trattamento (RBD -codice EER 190501) avviene in impianti esterni (individuati da AGER Puglia) per cui le operazioni di omologa, spesso, richiedono un tempo maggiore di quindici giorni e le aree già autorizzate per lo stoccaggio si saturano velocemente.

Pertanto, è necessario, in tali situazioni straordinarie poter disporre degli spazi autorizzati per la messa in riserva del CSS (qualora disponibili) per lo stoccaggio del RBD nel periodo strettamente necessario per ottenere le omologhe da parte degli impianti di smaltimento utilizzati.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. all'art.29-nonies comma 1 "Modifica degli impianti o variazione del gestore" stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad



autorizzazione integrata ambientale;

La modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- non prevede variazioni del ciclo produttivo
- interessa l'attuale perimetro dell'impianto;
- le fasi del ciclo produttivo rimangono invariate
- il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi non subisce variazioni;
- non sono previsti incrementi della capacità produttiva dell'attività IPPC;
- non comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevede l'introduzione di nuovi codici EER di rifiuti trattati e già autorizzati;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi.

In conclusione, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e successivi aggiornamenti per consentire di utilizzare le aree STR2a e STR2e indicate nella planimetria in allegato 1 (Tavola grafica N.1) già autorizzate per lo stoccaggio del CSS (EER 191210 in R13) anche per lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in situazioni straordinarie, come di seguito descritto:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m² ed area utile pari a 635,32 m² in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t;
- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m² ed area utile pari a 311,32 m² in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t.

Si precisa che tali aree potranno essere autorizzate allo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) solo in assenza di stoccaggio di CSS (EER 191210 in R13).

Per quanto riguarda l'introduzione nelle aree STR2a ed STR2e dell'operazione D15 di deposito preliminare del rifiuto RBD con EER 190501 in alternativa alla messa in riserva R13 del rifiuto CSS con codice EER 191210 come attualmente autorizzato (vedi paragrafo 6.1 del documento tecnico allegato alla DD 203/2016), si autorizzano le capacità massime istantanee come di seguito indicate:

Tipologia rifiuti	Operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs.152/06	Codice Operazione autorizzata Allegato B C parte IV D.lgs. n.152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea per singola area (t)	Totale capacità massima istantanea (t)
Non pericolosi	Deposito preliminare	D15	Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 190501	areaSTR2a: 1.123 t areaSTR2e 533 t	1.656,00t



Di seguito si riportano le prescrizioni:

1. l'operazione D15 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi con DD n. 203/2016 con aggiunta delle aree individuate nella precedente tabella (areaSTR2a e areaSTR2e);
2. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con le operazioni R13 e D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
3. le superfici da destinare al deposito preliminare in D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisorii/new jersey e similari da quelle destinate alla messa in riserva in R13;
4. lo stoccaggio in cumuli per altezze di abbancamento superiori a 3 metri deve essere compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale dell'impianto;
5. tutte le aree destinate al deposito preliminare e alla messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
6. la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di inizio stoccaggio;
7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle aree di deposito preliminare e messa in riserva siano sempre mantenuti liberi;
8. le aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
9. il gestore deve evitare per le aree di deposito preliminare e messa in riserva la contemporanea presenza di diverse tipologie di rifiuto e l'utilizzo di tali aree per le altre destinazioni (es. parcheggio, deposito materie prime ecc.);
10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci nelle aree di deposito preliminare e messa in riserva, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti, ecc.;
11. deve essere predisposto un apposito registro relativo alle aree di deposito preliminare e messa in riserva, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
12. deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
13. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;
14. si dispone la predisposizione/aggiornamento del piano di gestione degli odori



previsto dalla BAT12, della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 tenendo conto delle variazioni di sorgenti emissive derivanti dalla diversa tipologia di rifiuto stoccabile nelle aree individuate, entro un termine di 30 giorni per la successiva valutazione da parte dell'autorità di controllo;

15. entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche approvate, inviandolo ad ARPA Puglia DAP BARI per l'approvazione a cui farà seguito la successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di qualificare non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi e della DGR n. 648/2011, la modifica come di seguito esplicitata:

utilizzo delle aree STR2a e STR2e indicate nella planimetria in allegato 1 (AIA - Allegato 10 "Planimetria generale impianti produzione CSS con indicazione aree di deposito materie prime, prodotti intermedi e rifiuti") già autorizzate per il CSS (EER 191210 in R13) per lo stoccaggio del RBD (EER 190501 in D15) in situazioni straordinarie, come di seguito descritto:

- area STR2a di estensione pari a 682,81 m² ed area utile pari a 635,32 m² in cui



è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 1.123,00 t;

- Area STR2e di estensione pari a 341,00 m² ed area utile pari a 311,32 m² in cui è previsto lo stoccaggio in cumuli di altezza pari a 3,5 m per un quantitativo stoccabile massimo pari a 533,00 t.

Nelle aree STR2a ed STR2e è autorizzata l'operazione D15 di deposito preliminare del rifiuto RBD con EER 190501 in alternativa alla messa in riserva R13 del rifiuto CSS con codice EER 191210 come già autorizzato (vedi paragrafo 6.1 del documento tecnico allegato alla DD 203/2016), con le capacità massime istantanee come di seguito indicate:

Tipologia rifiuti	Operazione autorizzata allegato C parte IV D.lgs. n. 152/06	Codice Operazione autorizzata Allegato B C parte IV D.lgs. n. 152/06	Attività svolta dal gestore	Capacità massima istantanea per singola area (t)	Totale capacità massima istantanea (t)
Non pericolosi	Deposito preliminare	D15	Stoccaggio per rifiuti prodotti con EER 190501	areaSTR2a: 1.123 t areaSTR2e 533 t	1.656,00t

Di confermare le prescrizioni riportate nei provvedimenti già adottati con Determinazione Dirigenziale n. 203/2016 e s.m.i., con l'aggiunta delle seguenti:

1. l'operazione D15 dei rifiuti prodotti dovrà essere operata entro i limiti autorizzativi prescrittivi con DD 203/2016 con aggiunta delle aree individuate nella precedente tabella (areaSTR2a e areaSTR2e);
2. la quantità complessiva dei rifiuti da stoccare con le operazioni R13 e D15 non deve superare la capacità massima istantanea autorizzata per ogni singola area;
3. le superfici da destinare al deposito preliminare in D15 dovranno essere fisicamente separate e delimitate mediante l'utilizzo di pannelli divisorii/new jersey e similari da quelle destinate alla messa in riserva in R13;
4. lo stoccaggio in cumuli per altezze di abbancamento superiori a 3 metri deve essere compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli, nonché con la capacità gestionale dell'impianto;
5. tutte le aree destinate al deposito preliminare e alla messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica e segnaletica che individui la denominazione dell'area, l'elenco dei codici EER stoccabili, la specifica forma di gestione rifiuti operata (messa in riserva/deposito preliminare) da comunicare preventivamente all'autorità di controllo ai fini di una precisa e univoca destinazione delle stesse;
6. la cartellonistica ed etichettatura deve riportare tutti i dati necessari a identificare univocamente il rifiuto, quali, ad esempio, codice EER, biocella/e di provenienza, specifica tipologia di rifiuto, data di inizio stoccaggio;



7. Il gestore dovrà avere cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle aree di deposito preliminare e messa in riserva siano sempre mantenuti liberi;
8. le aree destinate al deposito preliminare e messa in riserva devono essere delimitate con opportuna segnaletica orizzontale;
9. il gestore deve evitare per le aree di deposito preliminare e messa in riserva la contemporanea presenza di diverse tipologie di rifiuto e l'utilizzo di tali aree per le altre destinazioni (es. parcheggio, deposito materie prime ecc.);
10. il gestore deve adottare un piano di verifica quotidiana (anche visiva) della tenuta e dell'assenza di colaticci nelle aree di deposito preliminare e messa in riserva, definendo un piano di intervento in caso di eventi anomali che includa, a titolo di esempio, l'uso di materiali assorbenti, ecc.;
11. deve essere predisposto un apposito registro relativo alle aree di deposito preliminare e messa in riserva, contenente le informazioni sui dati giornalieri di rifiuti presenti, distinti per tipologia, al fine di verificare i quantitativi stoccati e il rispetto dei quantitativi massimi previsti in autorizzazione; tale registro potrà eventualmente essere sostituito da opportune registrazioni nel sistema gestionale/registro di carico e scarico, qualora sia possibile fornire le analoghe informazioni; siano previsti sistemi di alert per impedire il superamento delle soglie autorizzate, nonché del limite di stoccaggio di un anno;
12. deve essere perseguito il criterio di gestione FIFO (First In First Out), al fine di limitare il più possibile lo stazionamento dei rifiuti nell'impianto, salvo eventuali specifiche esigenze diverse opportunamente giustificate e registrate;
13. devono essere predisposti adeguati presidi antincendio, dimensionati in relazione al carico d'incendio dei rifiuti per i quali è previsto lo stoccaggio;
14. si dispone la predisposizione/aggiornamento del piano di gestione degli odori previsto dalla BAT12, della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 tenendo conto delle variazioni di sorgenti emissive derivanti dalla diversa tipologia di rifiuto stoccabile nelle aree individuate, entro un termine di 30 giorni per la successiva valutazione da parte dell'autorità di controllo;
15. entro 30 giorni dal provvedimento di modifica, il gestore dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo alle modifiche approvate, inviandolo ad ARPA Puglia DAP BARI per l'approvazione a cui farà seguito la successiva presa d'atto da parte dell'Autorità Competente.

Di stabilire che il gestore, entro un mese dalla notifica della presente determinazione, deve adeguare agli importi, indicati nella tabella riportata in allegato 2, le vigenti garanzie finanziarie con estensione all'intero periodo di validità dell'AIA e per ulteriori due anni, rappresentando che l'Autorizzazione Integrata Ambientale non costituisce alcun titolo concessorio per la gestione dell'installazione, ma esclusivamente autorizzazione all'esercizio dell'attività in favore del Gestore finché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lettera r-bis del Testo Unico Ambientale;

Di stabilire che:

- l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;



- il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con la Determina Dirigenziale D.D. n. 203/2016 e s.m.i.e ulteriori aggiornamenti di cui al presente provvedimento;
- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento.

Di precisare che, tenuto conto che la presente è un aggiornamento per modifica, il termine di validità dell'Autorizzazione resta quello fissato dalla Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determina Dirigenziale D.D. n. 203/2016.

Di precisare che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP n. 648 del 05/04/2011 e smi "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali".

Di prendere atto che il Gestore ha trasmesso il pagamento della tariffa istruttoria determinata ai sensi della DGR n. 36 del 12/01/2018.

Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Proponente Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl a mezzo pec bacinquesrl@legalmail.it.

Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BA, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, alla Città Metropolitana di Bari al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.

Di attestare che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate e n. 2 allegati: allegato 1 "Tavola grafica N.1" e allegato 2 "tabella calcolo garanzie finanziarie";
- è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 22/2021;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it,



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio AIA / RIR

- Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Coordinamento A.I.A
Michela Inversi

Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Luigia Brizzi

LEGENDA IMPIANTO

- 1 CANCELLI DI INGRESSO
- 2 FILTRO A MANICHE IMPIANTO COMPLESSO
- 3 LAVAGGIO MEZZI
- 4 PESA
- 5 PALAZZINA UFFICI E SERVIZI
- 6 CABINA RICEZIONE ENEL
- 7 FABBRICATO CONFERIMENTO RIFIUTI
- 8 FABBRICATO SELEZIONEE PRODUZIONE CDR/CSS
- 9 AREA STOCCAGGIO CDR/CSS
- 10 TETTOIA CARICO FRAZIONI PRODOTTE
- 11 AREA MANOVRA
- 12 BIOTUNNEL
- 13 FABBRICATO EX AIA DI MATURAZIONE
- 14 BIOFILTRO
- 15 OFFICINA
- 16 SALA TRASFORMATORI
- 17 SALA CONTROLLO
- 18 SALE QUADRI ELETTRICI
- 19 VASCA ACQUE DI PROCESSO E LOCALE POMPE
- 20 RISERVA IDRICA E LOCALE GRUPPO ANTINCENDIO
- 21 GRUPPO ELETTROGENO E SERBATOIO GASOLIO
- 22 SERBATOIO GASOLIO PER AUTOMEZZI
- 23 VASCA TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE DI II PIOGGIA
- 24 RISERCA IDRICA ACQUA DI SERVIZIO
- 25 FOSSA IMHOFF E CISTERNA A TENUTA
- 26 AREA NON IN USO
- 27 FILTRO A MANICHE
- 28 POZZO DI SERVIZIO
- 29 AREA STOCCAGGIO ESTERNA
- 30 PESA AUSILIARIA
- 31 CABINA ELETTRICA
- 32 INGRESSO DI SERVIZIO
- 33 VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI I PIOGGIA
- 34 CANALE INTERRATO PER ARIA DI PROCESSO
- 35 BIOFILTRO BIOTUNNEL
- 36 AREA CONFINAMENTO CARICHI RADIOATTIVI
- 37 AREA STOCCAGGIO CASSONI SCARRABILI
- 38 MAGAZZINO
- 39 AREE DI COMPETENZA DISCARICA DI SERVIZIO/SOCCORSO
- 40 PORTALI RADIOMETRICI
- 41 PRETRITURAZIONE

D.Lgs. n.152/2006

REGIONE PUGLIA

Provincia Metropolitana di Bari

Comune di Conversano (BA)

SISTEMA IMPIANTISTICO per il TRATTAMENTO dei RUI COSTITUITO da SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE, PRODUZIONE di CSS con ANNESSA DISCARICA di SERVIZIO e C.M.R.D.

D.D. A.I.A. Regione Puglia n.203/2016

Bacino di BA/5

Collaudo Tecnico Amministrativo del 30/04/2010 approvato con Decreto del C.D. n.07/11 AIA approvata con D.D. nn. 203/2016-127/2017-162/2019-236/2021

Impresa concessionaria

PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L.

MODIFICA NON SOSTANZIALE - per UTILIZZO AREE di STOCCAGGIO (R13) del CSS "*STR2a*" ed "*STR2e*" anche per SCARTI del TRATTAMENTO: RBD (D15)

Titolo Elaborato	Numero elaborato
TAVOLA GRAFICA	1
	Formato / Scala
T1	1:500

Gruppo di progettazione:

Coordinatore e Direttore Lavori: **ing. Carmine CARELLA**

Impianti elettrici e antincendio: **ing. Fernando TRAMONTE**

Coordinatore per la Sicurezza: **ing. Fernando TRAMONTE**

Revisione: 8a Agg: Marzo 2024

LEGENDA STOCCAGGI MATERIE PRIME

- STM1

Gasolio per autotrazione
- STM2

Gasolio per Gruppo Elettrogeno di emergenza
- STM3

Lubrificanti

LEGENDA STOCCAGGI RIFIUTI

- STR1

Rifiuti urbani in ingresso - R13
- STR2

CSS sfuso in uscita - carico automezzi
- STR2a

CSS in balle in uscita - R13 (1462 ton) Frazione da avviare in discarica (RBD) (*)
- STR2b

CSS in sfuso/balle in uscita - R13 (270 ton)
- STR2c

CSS in sfuso/balle in uscita - R13 (582 ton)
- STR2d

CSS in uscita - R13 (716 ton) Frazione da avviare in discarica (RBD) (*)
- STR3

Frazioni metalliche da processo di trattamento in cassonetti
- STR3a

Frazioni metalliche da processo di trattamento - R13 (200 ton)
- STR3b

Frazioni metalliche da processo di trattamento (*)
- STR3c

Frazioni metalliche da processo di trattamento in cassoni da avviare a pesatura
- STR3d

Frazioni metalliche da processo di trattamento con scarico a terra
- STR4

Frazione di scarto da avviare in discarica (RBD) - D15
- STR4a

Frazione di scarto da avviare in discarica (RBD) / D15 (1.000 ton)
- STR4b

Frazione di scarto da avviare in discarica (RBD) (*)
- STR5

Rifiuti prodotti da avviare a recupero in cassoni - R13 (200 ton)
- STR6

Eluato da processo (biotunnel, biofiltro, Aia maturazione)
- STR7

Reflui civili
- STR8

Acqua di prima pioggia

STR9

Eluato da automezzi in allarme radiometrico

STR10a

Polveri da filtro a maniche impianto CSS

STR10b

Polveri da filtro a maniche impianto RD

STR11

Rifiuti da attività di manutenzione (oli, indumenti, ecc)

STR12

CSS in balle - R13 (847 ton)

STR13

Rifiuti non processabili in cassoni - D15 (150 ton)

STR14

Serbatoi percolato da discarica

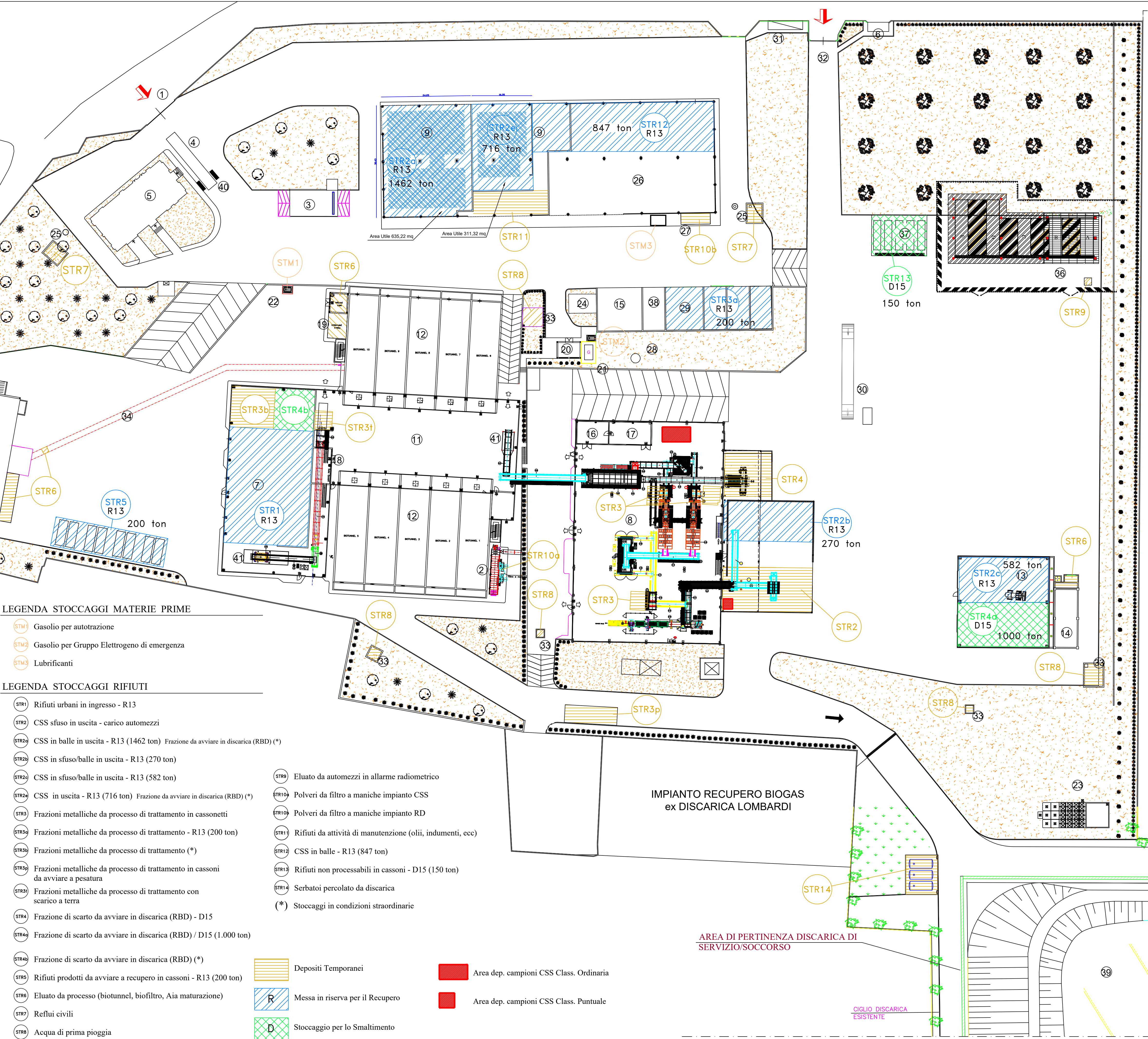
(*)

Stoccaggi in condizioni straordinarie

- Depositi Temporanei
- R

Messa in riserva per il Recupero
- D

Stoccaggio per lo Smaltimento
- Area dep. campioni CSS Class. Ordinaria
- Area dep. campioni CSS Class. Puntuale



Allegato 2 – Tabella calcolo garanzie finanziarie

Attività	Capacità/potenzialità massima autorizzata (A)	Coefficiente unitario (€/t) (B)		Garanzia per singola operazione (C)	Garanzia minima per singola operazione (D)	Importo della garanzia Max [(C);(D)]	Garanzie da prestare secondo art. 8 comma 5 lettera a della bozza di decreto interministeriale	Importo della garanzia
		SNP	SP					
D15	1.656 t	170	/	281.520,00 €	20.000,00 €	281.520,00 €	281.520,00 €	281.520,00 €
				TOTALE				281.520,00 €
				Riduzione 40% (impresa certificata ISO 14001)				112.608,00 €
				TOTALE COMPLESSIVO				168.912,00 €